

Soc. Reale Mutua di Assicurazioni
RICEVUTO IL
31 MAG. 2001
Servizio Legale Assicurativo

P351

342 ✓

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE

R.G. n.
723+728/2000
CRON.n. 552
REP.n. 390
Esatte Lire 8.000
diritto Cron./Rep.
pl

Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. G. VENDITTELLI CASOLI
Dott.ssa Maria BONADIES
Dott. Angelo CONVERSO
ha pronunciato la seguente

PRESIDENTE
CONSIGLIERE Rel.
CONSIGLIERE

8 MAR. 2001

SENTENZA

nelle cause civili iscritte ai n. - R.G. 723 e 728/2000 - n. 129 e
131/20000 R.Sez.

promosse da:

nella causa civile iscritta al n. 723/2000:

UNIONE BROKERAGGIO ASSICURATIVO S.p.A. (U.B.A.),

con sede in Milano, Via Parini n. 14, in persona del suo legale
rappresentante dott. Antonio Cons, rappresentata e difesa dagli

avv.ti Bonaventura Minutolo e Salvatore Trifirò di Milano e

2) dall'avv. Franco Bonamico, presso il quale ultimo è elettivamente
domiciliata in Torino Via Mercantini, n. 5 per procura speciale a
margine dell'atto di citazione di prime cure

APPELLANTE

CONTRO

REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Torino
Via Corte d'Appello, n. 11, in persona del procuratore speciale

Vice Direttore Generale Dott. Sergio Chiaberto, rappresentata e
5) difesa disgiuntamente dagli avv.ti Marco Weigmann e Giovanni
Gazzola e domiciliata elettivamente presso quest'ultimo in Corso
Duca degli Abruzzi n. 15 Torino per procura in calce alla copia
notificata dell'atto di citazione in primo grado

APPELLATA

E CONTRO

REVASA S.p.A., con sede legale in Milano Corso Magenta n. 32,
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig.
Roberto Villa, rappresentata e difesa per procura a margine dell'atto
di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dagli avv.ti
3) Enrico Castellani e Giovanni Pomo presso il quale ultimo è
elettivamente domiciliata ai fini della presente causa in Torino Via
Cibrario n. 61.

APPELLATA

E DA

nella causa civile iscritta al n. 728/2000:
REVASA S.p.A., con sede legale in Milano Corso Magenta n. 32,
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig.
Roberto Villa, rappresentata e difesa per procura a margine dell'atto
di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dagli avv.ti
Enrico Castellani e Giovanni Pomo presso il quale ultimo è
elettivamente domiciliata ai fini della presente causa in Torino Via
Cibrario n. 61.



**APPELLANTE nella causa riunita
CONTRO**

REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Torino
Via Corte D'Appello n. 11, in persona del vice Direttore Generale
dott. Sergio Chiaberto al domicilio eletto presso l'avv. Giovanni
Gazzola in Torino C.so Duca degli Abruzzi n. 15

**APPELLATA nella causa riunita
E CONTRO**

UNIONE BROKERAGGIO ASSICURATIVO S.p.A. (U.B.A.),
con sede in Milano, Via Parini n. 14, in persona del suo legale
rappresentante dott. Antonio Cons, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Bonaventura Minutolo e Salvatore Trifirò di Milano e
dall'avv. Franco Bonamico, presso il quale ultimo è elettivamente
domiciliata in Torino Via Mercantini, n. 5 per procura speciale a
margine dell'atto di citazione di prime cure

APPELLATA nella causa riunita

Oggetto: pagamento provvigioni

CONCLUSIONI

Per l'appellante U.B.A. R.G. 723/00:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni avversa istanza,
eccezione e deduzione respinta, così statuire:

in riforma integrale della sentenza n. 588 emessa dal Tribunale di
Torino in data 22 settembre 1999, depositata il 26/1/2000, così
statuire:

- 1) accertare e dichiarare che l'Unione Brokeraggio Assicurativo

1127

S.p.A. (U.B.A. S.p.A.) ha diritto a ricevere dalla Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. i compensi provvigionali relativi alla stipula della polizza n. 8400, ramo infortunio, condannando conseguentemente detta Compagnia di Assicurazione a corrispondere all'Unione Brokeraggio Assicurativo S.p.A. la quota di propria spettanza in ordine al compenso provvigionale di Lire 1.514.678.040 pari al 18% del premio convenuto in detta polizza (Lire 16.829.756.098), percentuale corrispondente a quella precedentemente riconosciuta dalla Reale Mutua di Assicurazioni con lettera del 29/7/93, o in quella somma maggiore o minore che risultasse in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.

2) Condannare la Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. al pagamento, a favore dell'UBA S.p.A. delle spese, diritti ed onorari del duplice grado del giudizio.

3) In istruttoria: occorrendo, disporsi CTU contabile al fine di determinare la quota provvigionale spettante ad UBA in relazione alla polizza rami infortuni n. 8400, emessa dalla Reale Mutua a favore di Enasarco, applicando ai premi convenuti nella stessa polizza il tasso percentuale (alla fine del calcolo provvigionale) del 18%, già precedentemente riconosciuto dalla Reale Mutua quale coassicuratrice della precedente polizza emessa dalla Assitalia (delegataria)".

Per l'appellata Reale Mutua Ass.ni R.G. 723/00- 728/00:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza,

respingere l'impugnazione avversaria; confermare la sentenza impugnata anche, occorrendo, con diversa motivazione, fatta salva la condanna dell'appellante alle spese, diritti ed onorari relativi al primo grado di giudizio, che si chiede in via di appello incidentale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari".

Per l'appellante Revasa R.G.728/00:

"Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza impugnata, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così giudicare:

Nel merito:

- condannare Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. a pagare in favore di Revasa S.p.A. la somma di L. 1.514.678.040= ovvero quella diversa maggiore o minore determinata secondo gli usi negoziali, a titolo di compenso dovuto per l'attività prestata nella operazione di cui è causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche del primo grado di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 29/3/96 la S.p.A. Revasa conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la Società Reale Mutua di Assicurazioni per sentirla condannare al pagamento dell'importo di L. 1.514.678.040 o ad altra somma così come determinata in corso di causa.

Esponendo parte attrice di essere iscritta all'albo dei mediatori di assicurazione in conformità al disposto di cui alla legge 792/84; di avere ricevuto, in data 11/2/95, unitamente al broker UBA - Unione Brokeraggio Assicurativo S.p.A. - incarico dalla Enasarco per attività di consulenza tecnica per il riesame di polizze in atto e la predisposizione di capitolati speciali di gara per l'aggiudicazione di polizze assicurative; che all'esito della gara, per la cui preparazione e svolgimento essa aveva prestato la propria attività di collaborazione, assistenza e consulenza, aggiudicataria della polizza assicurativa era risultata la soc. Reale Mutua Assicurazioni; che la polizza era stata stipulata con effetto dal 1/4/95; che in tale polizza era stata inserita, all'art. 11, la clausola broker, nella quale era specificato che l'assicurato si era avvalso nella stesura del capitolato dell'opera di Revasa e Uba i quali avrebbero offerto la loro assistenza anche nella gestione tecnica del contratto. Sosteneva parte attrice che per "uso assolutamente consolidato" i broker vengono remunerati dalla compagnia di assicurazioni e la clausola broker è finalizzata a rendere nota la loro presenza alla compagnia stessa: ciò malgrado, proseguiva l'attrice, la Reale si era rifiutata di riconoscere alcun importo ai broker, mentre ben diverso comportamento aveva tenuto l'anno precedente in presenza di una situazione analoga a quella in esame, relativamente al precedente contratto stipulato da Enasarco, con Assitalia, in assicurazione con altre compagnie, fra le quali la convenuta, con l'assistenza dei brokers UBA e SAPRI.

Quanto all'entità del compenso dovutole, l'attrice sosteneva che lo stesso doveva essere determinato nella misura versata da Reale ad UBA per il contratto precedente.

Si costituiva in causa la società Reale Mutua di Assicurazioni chiedendo la reiezione delle domande avanzate.


Rilevava la convenuta che, come specificato dalla stessa Revasa, nessun rapporto contrattuale era fra di loro intercorso e sottolineava che, comunque, posto che l'Enasarco aveva indetto una pubblica gara per la stipula del contratto, non poteva sostenersi che i broker avessero svolto opera di mediazione.

Alla presente causa veniva riunita altra causa promossa con atto di citazione notificato in data 15/7/96 dalla S.p.A. UBA Unione Brokeraggio Assicurativo con il quale parte attrice chiedeva la condanna della Reale al pagamento dell'importo di L. 1.514.678.040 quale compenso per l'attività di brokeraggio prestata per la polizza Ensarco, allegando i medesimi fatti e ragioni esposti dalla Soc. Revasa.

Venivano assunte prove orali e prodotti documenti. Precisate le conclusioni definitive il G.I. assumeva la causa a decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Con sentenza in data 22.9.1999 il Tribunale respingeva le domande avanzate da UBA S.p.A. e REVASA S.p.A. e dichiarava interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Avverso la sentenza proponevano appello, con separati atti di citazione, la S.p.A UBA e la S.p.A. REVASA, e chiedevano che, in



Handwritten signature or initials.

CORTE DI APPELLO
di TORINO

Richieste il 24-4-01
N. 1 Copie
ESECUTIVE
AUTENTICHE
LIBERE
urgenti
all'adv. Porno, et al
uso esclusivo / rogato, del
giudice / art. 66 DPR 134/82
Rilasciate il 2-5-01

DIRITTI 18000
BOLLO 7 x 20000
IL CANCELLIERE
[Signature]

riforma dell'impugnata decisione, la Corte accertasse il loro diritto al "compenso provvigionale" relativo alla polizza n. 8400, stipulata fra ENASARCO e Reale Mutua Assicurazioni, e condannasse quest'ultima a pagare a ciascuna delle società appellanti la quota ad esse rispettivamente spettante di detto compenso, nella misura di lire 1.514.678.040 per ognuna.

La società Reale Mutua di Assicurazioni si costituiva in entrambi i procedimenti, contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto.

All'udienza di prima comparizione in entrambi i giudizi, le parti chiedevano la riunione dei due processi, in quanto relativi all'impugnazione della medesima sentenza.

All'udienza del 28.9.2000 i due processi erano riuniti, e le parti precisavano le conclusioni definitive, come riportate in epigrafe.

La Corte tratteneva la causa a decisione, assegnando termini per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Il Tribunale ha fondato la propria decisione sui seguenti rilievi.

Il "brokeraggio" è un rapporto misto di prestazione d'opera intellettuale e di mediazione; la funzione economico-sociale del broker non è limitata alla messa in contatto dei due contraenti, ma la sua attività comprende altresì un'opera di assistenza e consulenza all'assicurando per suggerirgli il contratto più idoneo a soddisfare le sue necessità e l'impresa che è disponibile a concludere tale tipo di contratto. Tale opera di assistenza e consulenza è finalizzata a

mettere in contatto i due contraenti, ed è una modalità attraverso la quale si attua la funzione mediatizia del broker.

L'attività di brokeraggio non è in astratto incompatibile con la modalità di stipula del contratto all'esito di una procedura pubblica, cd. negoziata.

Il rapporto di brokeraggio è soggetto, pur con le sue peculiarità, alla disciplina del rapporto di mediazione.

Pertanto, perché sussista rapporto di brokeraggio, occorre che l'attività di consulenza ed assistenza svolta dal broker abbia avuto un'efficienza causale nell'incontro delle volontà dei due contraenti, anche a livello di concausa, e che la conclusione dell'affare sia comunque riportabile alla messa in relazione dei contraenti da parte del mediatore.

L'attività svolta nel caso in esame dai due brokers appellanti non ha svolto alcuna efficacia causale determinante, nemmeno a livello di concausa, per la conclusione dell'affare fra ENASARCO e Reale Mutua.

Tale efficacia causale non può essere riconosciuta all'attività costituita dalla determinazione dei due requisiti indicati nel bando di gara, che ha permesso di individuare, all'interno dell'indistinta massa delle compagnie di assicurazione, una ristretta rosa di assicuratori ai quali diramare l'invito di partecipazione alla gara.

Detta attività ha solo determinato una situazione tale da permettere alla soc. Reale Mutua di partecipare alla gara, assieme ad altri potenziali contraenti, e di formulare l'offerta ritenuta più congrua.

La Reale Mutua è risultata aggiudicataria, ovvero ha concluso "l'affare", senza aver avuto alcun contatto con i brokers, e senza che questi le avessero segnalato l'affare, ma solo perché soggetto in possesso dei requisiti richiesti e perché ha fatto l'offerta ritenuta dalla pubblica amministrazione maggiormente vantaggiosa.

Pertanto l'attività dei brokers non si è concretata nella prestazione che costituisce la finalità della prestazione d'opera intellettuale richiesta a tali soggetti, ovvero la messa in relazione dei contraenti.

Con ulteriore ed autonoma ragione del decidere, il Tribunale ha ritenuto che, quand'anche l'attività posta in essere in concreto dagli appellanti potesse essere astrattamente qualificata come mediatizia, tuttavia, nel caso in esame, in cui è pacifico che nessun incarico fu conferito dalla Reale Mutua ai brokers, e che la conoscenza della loro presenza ed opera fu acquisita dalla predetta solo dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ricorrerebbe un'ipotesi di rifiuto dell'opera del mediatore, cd. prohibitio, che impedisce il sorgere del rapporto mediatorio e dell'obbligo di pagare il relativo compenso nei confronti del contraente in questione.

Rileva ancora il primo giudice che la presenza e l'opera del mediatore non poteva ritenersi conosciuta dalla assicuratrice per effetto della clausola "broker" presente nel capitolato, in base al quale fu poi stipulato il contratto, sia perché detta clausola aveva un contenuto assai equivoco, e in particolare non menzionava eventuali oneri a carico dell'assicuratore; sia perché la formulazione

clausola broker

dell'offerta da parte dell'assicuratore non può essere considerata quale modalità di esternazione di una tacita volontà di accettare l'operato dei brokers nominati.

2 - Con i motivi d'impugnazione le parti ripropongono le medesime allegazioni, argomentazioni e difese già svolte in primo grado e criticano le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, rilevandone la contraddittorietà con le premesse in fatto ed in diritto, dallo stesso enunciate.

In particolare sostengono che l'attività di brokeraggio è compatibile con la stipula dei contratti delle pubbliche amministrazioni con procedure cd. di evidenza pubblica.

Che il diritto al compenso mediatorio sussiste nel caso in esame, perché tale compenso era stato riconosciuto per prestazioni analoghe svolte dal medesimo broker UBA in occasione della stipula del precedente contratto di assicurazione da parte di ENASARCO con ASSITALIA, cui la REALE MUTUA aveva partecipato in qualità di coassicuratore;

perché nel capitolato sottoposto alla Reale Mutua da ENASARCO, nel corso delle trattative relative al contratto di cui è causa, e nello stesso contratto era inserita la clausola broker, la quale, qual che fosse la sua formulazione, non poteva avere altro significato che quello di rendere nota alla controparte la presenza e l'opera dei brokers, quali soggetti aventi diritto alla prestazione provvigionale, e di indicare il soggetto tenuto a tale prestazione, per effetto di un asserito "uso normativo" o "consolidato" che addosserebbe detto

compenso esclusivamente e integralmente a carico dell'assicuratore;

perché i brokers avevano svolto attività mediatoria vera e propria, funzionalmente diretta e causalmente idonea a mettere in relazione i contraenti e a determinare la stipula del contratto, consistita nella predisposizione del bando e nella determinazione dei due requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, che avevano determinato la selezione ed individuazione dei soggetti invitati alla gara medesima. Quanto alla seconda ragione svolta dal Tribunale, gli appellanti contestano che la "prohibitio", ovvero il rifiuto dell'appellata di accettare ed avvalersi dell'attività mediatoria, portata a sua conoscenza dalla clausola inserita nel capitolato trasmessole prima dell'aggiudicazione, fosse intervenuto prima della conclusione dell'affare, come ritenuto dal primo giudice, atteso che detto rifiuto fu manifestato dall'appellata solo dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, nel quale era stata riprodotta la clausola, già presente nel capitolato.


Detto rifiuto, pertanto, non avrebbe alcun effetto di escludere l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività mediatoria effettivamente prestata, e di cui la Reale si era comunque avvalsa dopo averne avuta conoscenza, procedendo alla stipula del contratto.

3 - Gli appelli sono infondati.

Deve preliminarmente evidenziarsi l'irrilevanza di tutte le allegazioni ed argomentazioni attinenti alla stipula di precedenti

contratti da parte di ENASARCO ed alle prestazioni fornite in relazione agli stessi dalla soc. UBA e da altri brokers, nonché alla circostanza che in relazione a detti contratti e prestazioni la società appellante avesse riconosciuto e corrisposto ai predetti brokers il compenso mediatorio, in misura specificamente pattuita a mezzo di appositi accordi, sia in quanto il diritto al compenso sorge di volta in volta in relazione alla specifica attività svolta ed allo specifico contratto concluso per effetto della prestazione del mediatore, sia in quanto si ignorano le modalità specifiche di conclusione dei precedenti contratti e delle prestazioni fornite dai brokers. ①

4 - L'unico fatto costitutivo rilevante e determinante per affermare l'esistenza del diritto degli appellanti, e del correlativo obbligo a carico dell'appellata società di pagare il compenso per la quota su di esso gravante, o per l'intero, in applicazione dell'uso invocato dagli appellanti che porrebbe il compenso del broker di assicurazione interamente a carico dell'assicuratore stipulante, dunque, è che l'attività svolta dai due appellanti integri una vera e propria prestazione di brokeraggio, ovvero di mediazione di assicurazione, la quale, in applicazione delle regole che disciplinano il rapporto di mediazione, che gli appellanti non contestano siano applicabili al rapporto di brokeraggio, determina il sorgere del diritto al compenso e del correlativo obbligo di pagamento a carico dei soggetti che hanno concluso l'affare, ed in particolare a carico del contraente, che, pur non avendo conferito alcun incarico al mediatore, si sia comunque consapevolmente avvalso della sua ②



opera ai fini della conclusione del contratto.

A tal fine occorre individuare la natura ed il contenuto del rapporto di brokeraggio, per accertare se nel caso in esame ricorrano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.

Dall'esame della legge 28.11.1984 n.792, istitutiva dell'albo dei mediatori di assicurazione, emerge che il "broker" di assicurazione non è altro che un mediatore qualificato, che svolge un'attività di mediazione qualificata.

definito
←


La legge infatti si limita a definire la figura del broker, qualificandolo espressamente "mediatore di assicurazione e riassicurazione", ed indicando i requisiti soggettivi necessari per tale qualifica, consistenti nell'esercizio professionale dell'attività, nella posizione di totale indipendenza rispetto alle compagnie di assicurazione, e nell'iscrizione all'albo, nonché la funzione, l'oggetto ed il contenuto dell'attività, che deve essere "rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione e riassicurazione....soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti". L'attività di collaborazione alla gestione ed esecuzione dei contratti è invece indicata come meramente eventuale.

Dalle regole poste dalla legge, dunque, emerge quanto già enunciato in premessa, che il broker è un mediatore qualificato, con riguardo ai requisiti soggettivi richiesti ed al particolare settore di affari in cui opera, il quale svolge attività di mediazione qualificata,

nel senso che l'attività di messa in contatto dei contraenti per la stipula del contratto, che costituisce l'oggetto peculiare e qualificante del rapporto di mediazione, non è "neutra", ma deve essere il risultato di un'attività di assistenza e collaborazione con il contraente presunto "debole", (il soggetto assicurando), per individuarne le esigenze particolari ed elaborare o scegliere le condizioni contrattuali più adatte a soddisfarle, e, quindi, per porre detto soggetto in contatto, (o almeno per segnalargli) la compagnia o le compagnie assicuratrici in grado e disposte ad offrire le condizioni e garanzie più rispondenti ai predetti bisogni.

La legge istitutiva dell'albo, invece, nulla dispone in ordine alla costituzione e al contenuto obbligatorio del rapporto di brokeraggio, ed in particolare in ordine al compenso, né quanto ai fatti costitutivi, né quanto alla misura di esso. Tali aspetti, pertanto, in assenza di una regolamentazione speciale, devono ritenersi assoggettati alla disciplina codicistica del rapporto di mediazione, cui la stessa legge in esame fa riferimento, con il definire il broker "mediatore di assicurazione".


Dalle esposte considerazioni e precisazioni discende che l'elemento peculiare e qualificante del rapporto di brokeraggio, che determina il sorgere del diritto al compenso, consiste pur sempre, come in qualunque rapporto di mediazione, nella messa in contatto dei contraenti fra i quali l'affare viene concluso, con la sola differenza che tale messa in contatto deve essere il risultato, o il punto di arrivo, di quell'attività di assistenza e consulenza che costituisce la



*elemento qualificante
del rapporto di
brokeraggio*

peculiarità ulteriore della mediazione assicurativa, rispetto al comune rapporto di mediazione.

Ogni altra prestazione ed attività svolta dal broker, sia pure connotata dal contenuto e dal fine indicati dalla legge, e funzionale alla predisposizione e conclusione di un contratto di assicurazione, che prescinda, e, comunque, non comprenda la concreta e diretta messa in relazione dei contraenti, non può essere qualificata come mediazione di assicurazione, ma integra altro tipo di attività e di rapporto, inquadrabile nel mandato, nella prestazione d'opera intellettuale, nella collaborazione, nella consulenza, o altro, nell'ambito del quale l'obbligo di pagare il compenso al "broker" grava (solo) sul soggetto che gli ha commesso l'attività, rimanendo l'altro contraente del tutto estraneo al rapporto costituitosi solo fra i due predetti.



4 - Dalle suesposte premesse, discende che l'attività di brokeraggio vera e propria, rettamente intesa come attività di intermediazione di assicurazione, è incompatibile con le procedure di evidenza pubblica, iniziate con pubblico bando o avviso di gara, nelle quali la ricerca dell'assicuratore e la messa in contatto fra l'amministrazione che intende stipulare un contratto e le compagnie di assicurazione possibili contraenti avviene direttamente, per effetto dell'invito rivolto con il bando e della richiesta di partecipazione alla gara o l'invio dell'offerta da parte degli aspiranti contraenti, senza alcuna interposizione del preteso mediatore, ed avviene non in base ai dettami del libero mercato, ma secondo ben individuate regole di

③ Attività di brokeraggio incompatibile con le procedure di evidenza pubblica

natura amministrativa, il cui fondamento è quello di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, regolarità, imparzialità e buona amministrazione cui deve essere improntata l'azione della pubblica amministrazione, anche ~~quando~~ nell'ambito dei rapporti di diritto privato. Le medesime esigenze e principi che giustificano ed impongono il ricorso alle procedure di evidenza pubblica per la stipula del contratto, escludono la compatibilità dell'inserimento nelle stesse di un intervento mediatorio in senso proprio da parte di un soggetto terzo e privato.

In tali casi, pertanto, l'attività del broker, eventualmente incaricato dalla pubblica amministrazione, resta limitata alla sola prestazione di assistenza e consulenza nella determinazione del contenuto del contratto - in relazione agli accertati bisogni dell'assicurando - e nell'individuazione dell'offerta più congrua rispetto a tali bisogni, da cui consegue la scelta del contraente più adatto fra quelli che sono già entrati autonomamente in contatto con l'Amministrazione, a seguito e per effetto della pubblicazione del bando.

E' pur vero che, come sostengono gli appellanti, detta attività può concorrere causalmente alla individuazione della compagnia assicuratrice con la quale sarà stipulato il contratto, ma, in assenza dell'essenziale e peculiare elemento che qualifica la prestazione come intermediaria, e cioè la messa in contatto dei contraenti, essa non vale a costituire un rapporto mediatorio, come tale regolato dalle norme e dagli usi invocati dagli appellanti, e costitutivo di un obbligo di pagamento del compenso anche a carico

del terzo contraente rimasto estraneo al rapporto, salvo che un tale obbligo sia espressamente sancito con apposito patto, vincolante anche nei confronti del broker.

Poiché nel caso in esame è pacifico e documentato che la procedura per la stipula delle polizze assicurative da parte dell'amministrazione interessata fu avviata con un pubblico bando; che la società Reale Assicurazioni entrò in contatto con l'ENASARCO rispondendo al bando e chiedendo di essere ammessa a partecipare alla gara e non per effetto di una richiesta diretta o di una specifica segnalazione dei brokers, e non ebbe alcuna diretta relazione con i predetti prima della conclusione dell'affare, deve escludersi che l'attività prestata da questi in relazione alla stipula del contratto di assicurazione di cui si tratta possa qualificarsi come mediazione, e sia tale da determinare di per sé il diritto ad un compenso mediatorio, come tale dovuto anche dal contraente che non abbia richiesto detta attività, ma di essa si sia comunque consapevolmente avvalso.

5 - L'obbligo di pagare detto compenso non può farsi discendere, come sembrano prospettare gli appellanti, dal fatto che nel capitolato trasmesso dall'ENASARCO all'assicuratrice, e nel contratto poi stipulato, fosse contenuta una clausola cd. broker.

Ciò in quanto la clausola in questione, così come formulata, si limita ad enunciare che "il contraente (l'assicurando) si è avvalso, nella stesura del capitolato di gara, dei brokers...i quali dovranno offrire la loro assistenza nella gestione tecnica del contratto stesso",


(4)

e che “ i brokers citati opereranno per conto del contraente nei limiti delle richieste del contraente stesso”, senza alcuna menzione di prestazioni mediatorie, e senza indicazione né del compenso dovuto ai brokers nominati, né del soggetto tenuto al pagamento; in assenza di più specifiche indicazioni, pertanto, la clausola appare configurare un rapporto di mandato o di collaborazione corrente fra l'Ente stipulante ed il broker, rispetto al quale, in assenza di specifico patto, non può ravvisarsi alcun obbligo a carico dell'altro contraente.

Tale contenuto e qualificazione del rapporto, del resto, sono coerenti con quanto emerge dalla lettera d'incarico 13 febbraio 1995, prodotta dall'appellante UBA, nella quale dopo aver esposto che è stato conferito “l'incarico di fornire la propria consulenza sotto il profilo tecnico-assicurativo e gestionale...”, è precisato che “codesta società è tenuta ad assolvere esclusivamente compiti di consulenza tecnica per la predisposizione del nuovo capitolato e non potrà svolgere alcuna attività di intermediazione”.

In ogni caso, quale che sia l'interpretazione di detta clausola, e la qualificazione del rapporto che in essa viene prospettato, va rilevato che essa avrebbe efficacia vincolante, e sarebbe costitutiva di eventuali obblighi e diritti solo nei rapporti fra le parti contraenti, sicchè gli eventuali obblighi da essa derivanti a carico dell'assicuratore, potrebbero essere fatti valere solo dall'assicurato, e non dal broker, soggetto estraneo all'accordo.

La clausola in questione, per quanto attiene ai rapporti con il



broker, potrebbe assumere solo il valore di prova della conoscenza da parte dell'assicuratore, prima della stipula del contratto, dell'intervento nella procedura di stipula dei brokers medesimi, ma non quello di costituire un diritto al compenso mediatorio, che può nascere, a carico del soggetto che non abbia stipulato con il preteso mediatore un apposito patto, solo dall'effettiva esistenza e costituzione di un rapporto di intermediazione, il quale ricorre solo in presenza degli elementi e fatti costitutivi tipici ed essenziali di detto rapporto, e non può farsi dipendere dalla eventuale unilaterale qualificazione in tal senso data dal contraente che si è avvalso della collaborazione del broker; qualificazione che, del resto, come si è già osservato, non ricorre nella clausola in esame.

Poiché, nella specie, la sussistenza in concreto degli elementi costitutivi del rapporto mediatorio deve essere esclusa, per le ragioni già indicate, nessun obbligo di pagamento nei confronti del broker può ritenersi sorto a carico dell'assicuratore per effetto della clausola in questione, e la conoscenza della partecipazione dei brokers all'attività preparatoria della stipula del contratto è del tutto indifferente per i fini di cui si discute.

L'affermazione degli appellanti secondo cui la clausola in questione non poteva avere altro significato se non quello di manifestare e precisare che il compenso dovuto ai brokers indicati dovesse essere a carico dell'assicuratore, se anche fosse fondata, sarebbe parimenti irrilevante, atteso che, come si è già precisato, in assenza di un rapporto di mediazione costitutivo di un obbligo diretto

dell'assicuratore nei confronti del broker, da detta clausola, pur così interpretata, al più si potrebbe far discendere un obbligo dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ma non nei confronti del broker, terzo estraneo alla pattuizione e, come tale, non legittimato a chiedere la prestazione all'assicuratore.

6 - Sostengono, peraltro, gli appellanti che, contrariamente a quanto fin qui affermato, il rapporto di brokeraggio sarebbe compatibile con le procedure di stipula dei contratti di evidenza pubblica; che in tali casi l'attività mediatoria, in quanto "mediata dalle procedure formali" non può esplicarsi nella messa in contatto diretto dei contraenti, mediante la ricerca dell'assicuratore da parte del broker e la successiva presentazione all'amministrazione pubblica, ma si esplicherebbe in attività "funzionalmente dirette e causalmente idonee" a mettere in contatto i contraenti, come tale rilevanti e sufficienti ad integrare l'attività intermediaria causalmente collegata (almeno come concausa) alla conclusione dell'affare.

Detta attività, nel caso di specie, si sarebbe concretata nell'aver "selezionato e individuato le compagnie da invitare alla gara mediante la determinazione dei due requisiti (volume dei premi e provvigioni nel ramo infortuni e numero e diffusione sul territorio degli ispettorati sinistri) indicati nel bando di gara; nell'aver studiato e predisposto il contenuto della polizza e prestato consulenza ed assistenza per la corretta valutazione delle offerte presentate, così integrando tutti gli aspetti dell'attività del broker delineata dalla legge.

In primo luogo deve rilevarsi che sostenere, come fanno gli appellanti, che l'attività del broker nelle procedure di evidenza pubblica non può consistere nella diretta e concreta messa in contatto dei contraenti, mediante ricerca dell'assicuratore da parte del broker e presentazione (o segnalazione) dello stesso all'assicurando, e, quindi nella prestazione qualificante dell'attività intermediaria, ma è "mediata dalle procedure formali", lungi dal dimostrare la compatibilità della funzione specificamente mediatoria del broker con le procedure pubbliche, significa al contrario affermarne la già rilevata inammissibilità.

Argomenti a favore della compatibilità e legittimità della funzione mediatoria dei brokers nell'ambito delle procedure pubbliche in questione, non possono, poi, trarsi dal parere dell'Autorità Garante della Concorrenza invocato dagli appellanti, sia in quanto detto parere non è in alcun modo vincolante per il giudice, sia in quanto lo stesso, emesso per rispondere a problematiche diverse da quella della ammissibilità e legittimità del ricorso alla mediazione nella stipulazione dei contratti di assicurazione della P.A., si limita ad affermare che "deve guardarsi con favore" alla possibilità che le amministrazioni pubbliche, "ove non dispongano al loro interno delle risorse organizzative necessarie per la puntuale individuazione dei bisogni assicurativi degli enti appaltanti, nonché dell'individuazione degli strumenti atti a garantire e a gestire il flusso informativo suddetto", "si avvalgano dell'assistenza di intermediari indipendenti qualificati (quali i brokers)", ma nulla

dice in ordine alla qualificazione, alle modalità ed alla regolamentazione di un siffatto rapporto di "assistenza"; ed in ogni caso precisa che detti soggetti andrebbero "ovviamente selezionati, a loro volta, secondo le procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della legislazione vigente"; requisiti, questi ultimi, che, nella specie, non risultano soddisfatti, poiché l'incarico agli appellanti fu affidato ad personam, e non all'esito di una procedura di evidenza pubblica.

7 - Sostengono ancora gli appellanti che, comunque, in fatto, essi ⁽³⁾ avrebbero svolto la funzione mediatizia di individuazione dell'assicuratore e di messa in relazione dei contraenti, mediante le attività di predisposizione del bando di gara e la determinazione dei già citati due requisiti richiesti per partecipare alla gara, la cui necessità avrebbe ristretto la rosa dei possibili concorrenti ad un numero limitatissimo di compagnie. In primo luogo deve rilevarsi che, come già osservato dal primo giudice, tale attività al più sarebbe valsa a creare le condizioni per la messa in relazione dei contraenti, ma non integra la concreta messa in contatto degli stessi, che costituisce l'elemento imprescindibile della prestazione mediatrice.

In ogni caso, quand'anche si potesse ritenere che dette attività fossero in astratto idonee e sufficienti ad integrare tale prestazione, deve rilevarsi che, in concreto, non risulta affatto provato, né pacifico, che le stesse siano state effettuate dai due brokers appellanti, in relazione al contratto di cui è causa.

Al contrario, dai documenti prodotti emerge che il bando di gara, contenente già l'indicazione dei due requisiti selettivi citati, fu pubblicato in data 8 febbraio 1995, mentre l'incarico da parte dell'ENASARCO fu conferito al broker UBA in data 13 febbraio 1995, successiva dunque alla pubblicazione (e, a fortiori, alla predisposizione) del bando; e poiché le stesse parti appellanti hanno sempre allegato e sostenuto, fin dall'atto di citazione in primo grado, di aver svolto la loro attività a seguito del ricevimento della lettera di incarico, deve escludersi, per allegazione degli stessi interessati, che la redazione dell'avviso di gara con la determinazione dei due requisiti, nella quale, come le stesse parti asseriscono si sarebbe concretata l'attività mediatizia vera e propria, sia stata da loro posta in essere, e, comunque sia stata posta in essere prima della pubblicazione dell'avviso di gara, nell'ambito dello specifico procedimento ed incarico di cui si tratta, sul quale esse hanno sempre fondato le rispettive ed identiche domande.

Per dovere di precisione, poi, deve rilevarsi che l'incarico in questione fu conferito da ENASARCO esclusivamente ad UBA, come si legge nel documento 13 febbraio 1995, (n.8 fascicolo documenti dell'appellante UBA), mentre nessun incarico, relativo alla polizza oggetto di causa risulta conferito dal medesimo Ente a REVASA; la lettera d'incarico 11 febbraio 1995 prodotta da quest'ultima, infatti, riguarda altro e diverso contratto di assicurazione relativo ad altro rischio (copertura dei fabbricati dell'Ente contro i danni e la responsabilità civile).

Pertanto, per quanto riguarda REVASA, deve addirittura escludersi l'esistenza di un qualunque incarico (relativo al contratto oggetto di causa) che la legittimasse ad intervenire nella procedura di cui si tratta, e non è dato sapere su richiesta di chi, né in quale fase della procedura abbia prestato la sua attività.

La prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni in questione non può trarsi nemmeno dalle deposizioni dei testi assunti, poiché gli stessi sono stati interrogati sui capitoli dedotti dalle parti appellanti, nei quali è riprodotta la circostanza, sempre allegata dalle stesse, secondo cui UBA e REVASA avrebbero svolto le loro prestazioni "a seguito dell'incarico ricevuto da ENASARCO con lettera 13 febbraio 1995", e, quindi, in epoca successiva alla pubblicazione del bando di gara. Tenuto conto dell'obiettiva contraddittorietà ed incongruenza dei capitoli di prova, rispetto alle obiettive risultanze dei documenti offerti dalle stesse parti, non può riconoscersi inequivoco e decisivo valore probatorio, nel senso voluto dagli appellanti, alle dichiarazioni dei testi, che detto contraddittorio capitolo hanno confermato, senza alcuna diversa precisazione, ed anzi hanno confermato altresì una circostanza la cui sussistenza è pure documentalmente esclusa, e cioè il conferimento dell'incarico di brokeraggio di cui si tratta anche alla soc. REVASA.

8 - Per tutte le ragioni svolte deve essere escluso che l'opera prestata dalle appellanti a favore dell'ENASARCO in relazione alla stipula della polizza di cui si tratta, integri un rapporto di

mediazione assicurativa, costitutivo del diritto al compenso mediatorio richiesto nei confronti dell'appellata, e regolato dal supposto uso "normativo" o "consolidato" invocato dalle parti.

uso

9 - Le ragioni del decidere fin qui esposte sono autonomamente idonee e sufficienti a sostenere la decisione di rigetto delle domande e delle impugnazioni proposte dagli appellanti e, pertanto, rendono ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze da questi formulate in relazione ad altre parti della sentenza impugnata e della sua motivazione.

10 - L'appello incidentale proposto da Reale Mutua assicurazione in ordine alla statuizione sulle spese di giudizio di primo grado è inammissibile e va respinto, in quanto non supportato da alcun motivo, essendo stato proposto e svolto solo mediante la formulazione della relativa domanda nelle conclusioni della comparsa di risposta.

11 - La sentenza del primo giudice deve, dunque, essere confermata, con la condanna delle appellanti, in ragione dell'integrale soccombenza, a rimborsare all'appellata società le spese del presente grado del giudizio, che si liquidano, disapplicando la tariffa professionale, ed in mancanza di parcella, in complessive lire 25.643.500, di cui lire 22.916.000 per diritti ed onorari e lire 2.727.500 per esposti, oltre I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, e C.P.A..

P.Q.M.

La Corte,

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
 respinge gli appelli proposti dalla S.p.A. Revasa e dalla S.p.A.
 U.B.A. (Unione Brokeraggio Assicurativo), avverso la sentenza del
 Tribunale di Torino 22.9.1999.

Condanna le due appellanti a rimborsare all'appellata le spese del
 presente grado del giudizio, che liquida in complessive lire
 25.643.500, di cui lire 22.916.000 per diritti ed onorari, e lire
 2.727.500 per esposti, oltre I.V.A., se non detraibile dalla parte
 vittoriosa e C.P.A.

Così deciso in Torino il 24.1.2001

108T 250000
 456T 240000

 390000

IL CONSIGLIERE

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Maria BONADIES, estensore

Dr. Giovanni VENDITTELLI CASOLI


Maria Bonadies

IL CANCELLIERE
 (Concetta RIZZELLO)

Depositato nella cancelleria della
 Corte di Appello di Torino
 il 8 MAR 2001

IL CANCELLIERE
 (Concetta RIZZELLO)

Minuta consegnata in cancelleria il 23/2/2001



1° UFFICIO DELLE ENTRATE DI TORINO - SEZIONE ATTI GIUDIZIARI	
ESTREMI DI VERSAMENTO:	6320 - 1160
IMPORTO:	390.000
DATA:	19.1.01
AL N°:	7368
REGISTRATO IL:	31/2/01
IL DIRETTORE (F. Castiglioni)	